REGOLAMENTO (CE) N. 31/98 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata [2], modificato dal regolamento (CE) n. 2048/97 [3], è prevista l'importazione di carni bovine di alta qualità dal Canada nel quadro di un contingente tariffario; che tali carni devono rispondere a determinati criteri di qualità; che le autorità competenti canadesi hanno stabilito le classi delle carcasse applicabili nel loro territorio; che di conseguenza è necessario modificare l'articolo 2, lettera f) del regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 936/97, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f) 11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

"carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, allevati per un periodo di almeno cento giorni con un'alimentazione equilibrata, ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo 'choice' o 'prime' secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella suddetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, secondo le norme del Ministero dell'Agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione."»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[2] GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.
[3] GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 10.